

Legge regionale 12 giugno 1967 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1967

Interventi per studi e ricerche di carattere tecnologico nel territorio regionale.

Art. 2

Le sovvenzioni saranno concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta medesima, del programma, di cui all' articolo precedente, e dei preventivi di spesa.